



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Documento di Sintesi
relativo al

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale E

Corruzione tra privati

INDICE

1.	I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI ..	3
1.1	Premessa	3
1.2	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	3
1.3	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.).....	4
1.4	Le attività sensibili.....	4
1.5	Gli impegni della Società in materia di prevenzione della fattispecie analizzata	4
1.6	Principi e norme di comportamento per i Destinatari.....	5
1.7	Procedure specifiche	6
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	6

1. I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

1.1 Premessa

Il reato di cui alla presente Parte Speciale è richiamato all'articolo 25^{ter}, lett. s-bis) del D. Lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c., dedicato alla fattispecie in commento, è stato modificato dall'art. 1, comma 76, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, c.d. "legge Severino"), la quale ha inaugurato il delitto di corruzione tra privati, in luogo della precedente fattispecie di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" e lo ha altresì annoverato – limitatamente all'ipotesi di cui al comma 3, come si vedrà nel prosieguo – tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa da Reato degli Enti, novellando l'art. 25^{ter} del Decreto.

Successivamente il D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017, oltre a riformare il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., ha introdotto al Titolo XI del Libro V del Codice civile, l'art. 2635-bis recante una nuova fattispecie di "istigazione alla corruzione tra privati". Tale fattispecie costituisce una ipotesi speciale di tentativo di corruzione procedibile a querela della persona offesa e sanzionata con la pena detentiva prevista per il reato di cui al primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, sono descritte nei successivi paragrafi.

1.2 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La disposizione in commento punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che, rivestendo una determinata qualifica all'interno della società (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari), anche per interposta persona, a seguito della dazione, dell'offerta o della promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità non dovuti, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, con pena attenuata nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma (così il comma 2).

Più precisamente, ai fini della responsabilità dell'Ente, rileva unicamente l'ipotesi di cui al comma 3 – la sola richiamata dall'art. 25^{ter}, lett. s – bis), del Decreto - il quale punisce il soggetto che, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c.

La condotta rilevante, ai fini della possibile insorgenza della responsabilità dell'Ente, ove commessa nell'interesse o vantaggio dello stesso, consiste dunque nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, da parte di soggetto appartenente all'Ente, con funzione apicale o meno, o anche per interposta persona ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di un'altra Società.

È previsto infine un aggravio di pena, nella misura del doppio, laddove la Società cui appartengono i destinatari dell'offerta o promessa, emetta titoli quotati in un mercato italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del T.u.f.

Pertanto, a seguito della riforma del 2017, il reato può essere commesso anche per il tramite di una persona interposta ed anche da coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle contemplate dalla norma e sopra menzionate. Sempre in sede di riforma, è stato infine eliminato dal testo del nuovo art. 2635 c.c. il riferimento alla necessità che la condotta illecita "cagioni nocimento alla società". Tale modifica comporta la trasformazione della fattispecie da reato di danno/evento in reato di pericolo/condotta, con conseguente maggior rischio di realizzazione del reato in termini di astratta probabilità.

1.3 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Ai fini della responsabilità dell'Ente, rileva unicamente l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2635 bis c.c.– la sola richiamata dall'art. 25ter, lett. s – bis), del Decreto - il quale punisce il soggetto (c.d. corruttore) che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di un altro ente oppure a soggetti che svolgono per il medesimo ente un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (c.d. soggetti corrotti) affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettati.

1.4 Le attività sensibili

OMISSIS

1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione della fattispecie analizzata

Daikin Applied Europe si impegna ad improntare la propria attività secondo criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto delle norme penali summenzionate e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della corretta gestione delle attività negoziali e delle relazioni con soggetti terzi e controparti;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e della normativa societaria applicabile e di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché nella la consapevolezza da parte del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01, art. 25ter, lett. s-bis);
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01, art. 25ter, lett. s-bis), con riferimento alle tematiche negoziali ed alla gestione delle relazioni con soggetti terzi e controparti;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25ter, lett. s-bis);
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25ter, lett. s-bis), D. Lgs. 231/2001.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la tracciabilità di ogni operazione afferente alle attività sensibili, con particolare riguardo a: **i)** la registrazione di ogni operazione, con riferimento alla data di compilazione, alla data di presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore e supervisore; **ii)** la verificabilità *ex post*, eventualmente tramite adeguati supporti documentali, del processo decisionale, con riferimento altresì alla motivazione di ciascuna scelta operativa, a garanzia della massima trasparenza; **iii)** una disciplina dettagliata in ordine alla possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;

- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;
- lo svolgimento periodico, da parte del Responsabile di ciascuna attività sensibile, di attività di monitoraggio, nonché, ove richiesto, di stesura della relativa reportistica e di trasmissione della stessa all'Organismo di Vigilanza;
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: *i)* coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; *ii)* accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; *iii)* chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; *iv)* conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; *v)* definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne.

OMISSIS

1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari.

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) **devono**:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25ter, lett. s-bis) del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25ter, lett. s-bis) del Decreto, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto, tracciabile e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.
- in caso di gestione di rapporti per conto della Società con soggetti qualificati di altre Società, informare e riportare periodicamente al proprio superiore gerarchico gli esiti dell'attività svolta;
- verificare sempre in via preliminare la completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata alle controparti;
- verificare, prima della stipulazione di contratti con qualsivoglia controparte, l'attendibilità commerciale e professionale, nonché l'onorabilità, della controparte medesima, segnalando, in caso di riscontro di anomalie o di sospetti, tali circostanze al proprio superiore gerarchico;
- verificare le attività poste in essere dai soggetti (dipendenti o collaboratori della Società) cui siano stati eventualmente conferiti poteri di pagamento e di spesa autonomi ed esercitabili anche in forma disgiunta;
- gestire i rapporti con le controparti secondo principi di trasparenza, correttezza e veridicità, comunicando alle Funzioni competenti qualsivoglia criticità emersa;
- conferire, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato o dei soggetti provvisti di apposita delega al riguardo, incarichi a collaboratori esterni e consulenti, per singole attività e singole mansioni, verificando la relativa attività svolta e formalizzando e documentando, per quanto

possibile e soprattutto per i contratti più significativi, le motivazioni della scelta del collaboratore e/o del consulente (anche in considerazione del tipo di attività affidata ed il luogo ove la medesima deve essere svolta) e le considerazioni sul prezzo applicato (coerenza e congruità);

- verificare previamente, in caso di effettuazione di operazioni di acquisto o vendita di beni e/o servizi, la corrispondenza dei beni e/o servizi da acquistare o vendere rispetto alle esigenze aziendali, nonché la perfetta rispondenza tra beni e/o servizi acquistati o venduti e le relative uscite o entrate di cassa.

A tutti i Destinatari del presente Modello (individuati a norma del punto 3.5 della Parte Generale), a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, sono rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto di intrattenere rapporti con soggetti qualificati di altre Società, anche tramite interposta persona, nonché con soggetti terzi, operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione del reato in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e funzionigramma di Daikin e secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di offrire o effettuare, direttamente e indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura (compresa la gratuita disponibilità di servizi, finalizzata ad influenzare decisioni e transazioni), a soggetti qualificati di altre Società, se non nel rispetto delle regole definite dalla Società in punto di elargizione di omaggi, i quali ultimi dovranno comunque rivestire modico o simbolico valore ed essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- divieto di ricorrere a qualsivoglia forma di pressione, inganno, suggestione o captazione di benevolenza di soggetti qualificati appartenenti ad altra Società, tali da influenzare i reciproci rapporti, con effetto distorsivo della concorrenza;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che di modico valore, nonché di effettuare pagamenti, versamenti o depositi su conti correnti diversi da quelli contrattualmente indicati e riferiti alle controparti negoziali;
- divieto di conferire mandato alle liti ad un eventuale legale esterno in mancanza di apposita autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato o della Funzione Aziendale eventualmente dotata dei relativi poteri;
- divieto di pagamento delle parcelle relative alle prestazioni ricevute dal legale esterno, in mancanza di previa autorizzazione della Funzione Aziendale competente, nonché della previa attestazione dell'effettività della prestazione e valutazione della relativa congruità;
- divieto di erogazione di compensi o benefits a consulenti, collaboratori, *partner* commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- divieto di esibire o produrre documentazione o dati attinenti alla Società falsi e/o alterati ovvero fornire informazioni false ovvero omettere informazioni dovute relative alla medesima Società.

1.7 Procedure specifiche

OMISSIS

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio, sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'O.d.V. a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

OMISSIS